



Anfechtung des Finanzgesetzes

04.03.2011

Impugnazione della legge finanziaria



Angefochtene Bestimmungen

- **Befreiung von der Entrichtung des IRPEF- Regionalzuschlages**
- **Maßnahmen für die Beschränkung der Ausgaben**

Disposizioni impugnate:

- **Esenzioni dal pagamento dell'Addizionale regionale all'IRPEF ;**
- **Disposizioni di contenimento di talune spese**



Befreiung von der Entrichtung des IRPEF- Regionalzuschlages

Esenzioni dal pagamento dell'Addizionale regionale all'IRPEF ;



Addizionale regionale all'IRPEF

Art. 50 Dlgs n. 446/97

È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. (....)

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. **Ciascuna regione, (....) può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. (.....)**



Autonomiestatut nach dem Mailänder Abkommen

Art. 73 Abs. 1bis.

“Sofern der Staat die Möglichkeit vorsieht, können die Provinzen für die Staatssteuern auf jeden Fall die Steuersätze ändern und Befreiungen, Abzüge und Freibeträge vorsehen; dies im Rahmen der höheren Steuersätze, wie sie von den staatlichen Bestimmungen festgesetzt sind”

Statuto di autonomia Dopo accordo di Milano

Art. 73 comma 1 bis.

“Le province relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale”



Finanzgesetz 2011 - Legge finanziaria 2011

Art. 1

Regionalzuschlag auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen

1. Ab der Steuerperiode 2010 sind Personen mit einem für den regionalen Einkommenssteuerzuschlag steuerpflichtigen Einkommen bis einschließlich 12.500,00 Euro von der Entrichtung des regionalen Einkommenssteuerzuschlages laut Artikel 50 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. Dezember 1997, Nr. 446, in geltender Fassung, befreit.

2. Ab der Steuerperiode 2010 sind Personen mit zu Lasten lebenden Kindern und einem für den regionalen Einkommenssteuerzuschlag steuerpflichtigen Einkommen bis einschließlich 25.000,00 Euro von der Entrichtung des regionalen Einkommenssteuerzuschlages laut Artikel 50 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. Dezember 1997, Nr. 446, in gel-

Art. 1

Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2010, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 12.500,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.

2. A decorrere dal periodo d'imposta 2010, i soggetti con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 25.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.



impugnativa

Si richiama l'attenzione sull'articolo 1, commi 1 e 2 della legge provinciale indicata in oggetto, che riconosce, a partire dall'anno d'imposta 2010, l'esenzione dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF in favore dei soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore a 12.500 euro o non superiore a 25.000, se aventi figli a carico.

La disposizione in commento non risulta conforme con quanto previsto dall'art. 73, comma 1 bis dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce la possibilità per Regione e Province relativamente ai tributi erariali per quali lo Stato ne prevede la possibilità, di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

A tal proposito, si rammenta che l'art. 50, co. 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997, istitutivo dell'addizionale regionale, attribuisce alle regioni il potere di "maggiorare l'aliquota" fissata dalla legge statale ma non consente di applicare un'aliquota inferiore a quest'ultima né, tantomeno, di introdurre esenzioni; pertanto la norma provinciale risulta in contrasto con la disposizione statutaria.

Dalla lettura della norma statutaria, infatti, emerge che il perimetro di azione definito dallo Stato continua a rappresentare il confine entro il quale il legislatore provinciale può esercitare il proprio intervento. In questi termini si è espressa, peraltro di recente, la Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 357 del 2010 - pronunciata in una fattispecie relativa alla modificazione delle aliquote speciale IRAP da parte della Provincia autonoma di Trento - ha ritenuto che il potere di modificare l'aliquota de qua non esorbitasse dalle competenze legislative statutarie proprio valorizzando la nuova formulazione dell'articolo 73 dello Statuto, laddove

pone in stretta correlazione l'esercizio delle competenze legislative provinciali con il quadro normativo statale di riferimento.

Perciò l'art. 1, commi 1 e 2 della legge provinciale in esame, eccedendo le possibilità disposte dalla legge statale di riferimento, risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 73 Statuto, in violazione di quanto disposto dall'art. 117, secondo comma lett. e) e

Impugnata
anche la LF di
Trento (IRAP)



Estratto da sentenza n. 357/2010 Corte Costituzionale

(.....)

..... il comma 107

dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – legge finanziaria 2010, ha introdotto nell'art. 73 del suddetto statuto il comma 1-bis(,....), detto comma 1-bis va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alla Provincia, questa – ove la legge statale le consenta una qualche manovra sulle aliquote, sulle agevolazioni o sulle esenzioni («ne prevede la possibilita'») – puo' liberamente («in ogni caso») modificare aliquote e prevedere agevolazioni, con il solo limite del rispetto delle «aliquote superiori» fissate dalla legge statale. In altri termini, la Provincia puo' operare qualsiasi manovra che possa comportare una riduzione del gettito del tributo, diminuendo l'aliquota, anche al di sotto dei limiti minimi eventualmente stabiliti dalla legge statale.

(.....)



Maßnahmen für die Beschränkung der Ausgaben

Disposizioni di contenimento di talune spese



D.L. n. 78/2010 art. 6 commi 7 e 8

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a **decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, (...)** non può essere superiore al **20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009**. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

(...)

8. A decorrere dall'anno 2011 (...), **non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009** per le medesime finalità.



Finanzgesetz 2011 - Legge finanziaria 2011

Art. 13

Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben

1. Zur Erreichung der Ziele und Einhaltung der Pflichten laut Artikel 12 werden folgende Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben der Landesstrukturen festgelegt. Genannte Maßnahmen stellen außerdem Normen der Koordinierung der öffentlichen Finanzen für die vom Land abhängigen Körperschaften und für jene dar, deren institutionelle Ordnung in die eigenen oder delegierten Gesetzgebungsbefugnisse des Landes fällt.

Um die verwaltungsinternen Qualifikationen aufzuwerten, dürfen im Jahr 2011 die Ausgaben für Beratungen-, Untersuchungs- und Forschungsaufträge nicht höher als 80 Prozent der Ausgaben des Jahres 2009 sein; die Ausgaben für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, im Bereich der unter Buchstabe a) vorgesehenen Kürzung, dürfen im Jahr 2011 nicht höher als 80 Prozent der Ausgaben des Jahres 2009 sein;

Art. 13

Misure di contenimento della spesa

1. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi e dell'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 12, sono determinate le seguenti misure di contenimento della spesa delle strutture della Provincia. Dette misure costituiscono altresì norme di coordinamento della finanza pubblica riferita agli enti dipendenti della Provincia e a quelli il cui ordinamento rientra nella potestà legislativa propria o delegata della Provincia:

al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, nel 2011 la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca non può essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009; nel 2011 la spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito della riduzione prevista alla lettera a), non può comunque essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009;



impugnativa

In proposito si fa presente che le disposizioni degli art. 6 e 9 del citato D.L. n. 78/2010 costituiscono principi generali ai quali le regioni si debbono adeguare e che le percentuali previste nella legge regionale in esame appaiono troppo elevate rispetto a quelle individuate dalla legislazione nazionale. Ne consegue, pertanto, che le summenzionate disposizioni provinciali si pongono in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni ed appaiono, pertanto, lesive dei principi stabiliti dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.



Finanzgesetz 2011 - Legge finanziaria 2011

Art. 12

Mitwirkung an den finanzpolitischen Steuerungsmaßnahmen

1. Im Sinne des Artikels 79 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, in geltender Fassung, wirken das Land, seine Landesanstalten und die Gemeinden Südtirols an der Verfolgung der Ausgleichs- und Solidaritätsziele sowie an den finanzpolitischen Pflichten, die auf EU-Ebene vorgegeben worden sind, in folgendem Ausmaß mit:
das Land für 59 Millionen Euro bzw. in dem geringeren Ausmaß, das sich aus dem internen Stabilitätspakt ergibt; die Gemeinden für insgesamt 12 Millionen Euro; die instrumentellen Körperschaften und Einrichtungen für insgesamt 4,7 Millionen Euro.
2. Die Modalitäten der Mitwirkung laut Absatz 1 Buchstabe b) sind im Stabilitätspakt des Landes laut Artikel 12 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, spezifiziert.
3. Die Landesanstalten, wie sie aus der Anlage 9 zum Landeshaushalt hervorgehen, sehen für die ordentliche Tätigkeit 2011 eine Gesamtausgabe vor, die um 5 Prozent geringer ist als jene des Jahres 2010. Für das Institut für sozialen Wohnbau (WOBI) gilt anstelle der Reduzierung die mit Vertrag, Verzeichnis Nr. 22888, vom 26. Juli 2010 eingegangene finanzielle Verpflichtung des Landes mit Ausnahme des Betrages, der für die Mehrwertsteuer geschuldet ist, als erfüllt.

Art. 12

Concorso alla manovra di finanza pubblica

1. Ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la Provincia, i suoi enti strumentali ed i comuni insistenti sul territorio provinciale concorrono agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché agli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, nelle misure di seguito specificate:
la Provincia, per 59 milioni di euro, ovvero per la minore misura risultante dal patto di stabilità interno;
i comuni, per complessivi 12 milioni di euro; gli enti e gli organismi strumentali, per complessivi 4,7 milioni di euro.
2. Le modalità del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono specificate nel patto di stabilità provinciale di cui all'articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.
3. Gli enti strumentali della Provincia, così come individuati nell'allegato 9 del bilancio provinciale, sostengono per l'attività ordinaria nel 2011 una spesa complessiva inferiore del 5 per cento a quella sostenuta nel 2010. Per l'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) in luogo della decurtazione si intende assolto, da parte della Provincia, l'obbligo finanziario assunto con il contratto di repertorio n. 22888 del 26 luglio 2010, ad eccezione di quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto.



Art. 79 Autonomiestatut - art. 79 dello Statuto d'autonomia

3 . (.....) Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, (.....) Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. (.....)

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.”;

(....) Unbeschadet der allgemeinen Ziele der öffentlichen Finanzen, steht es den Provinzen zu, die aus dem internen Stabilitätspakt resultierenden Verpflichtungen festzulegen und die Koordinierungsbefugnisse gegenüber den örtlichen Körperschaften, den eigenen Anstalten und sonstigen instrumentalen Einrichtungen (.....). Die für die Regionen und die anderen Körperschaften im restlichen Staatsgebiet ergriffenen Maßnahmen finden keine Anwendung. (....)

4. Die staatlichen Bestimmungen über die Verwirklichung der Ziele des Finanzausgleichs und der Solidarität sowie über die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem internen Stabilitätspakt finden bezüglich der Region und der autonomen Provinzen keine Anwendung und sind auf jeden Fall durch die Bestimmungen dieses Artikels ersetzt. Die Region und die autonomen Provinzen sorgen für die Koordinierung der öffentlichen Finanzen, wie sie in einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Staates vorgesehen sind, indem sie die eigene Gesetzgebung den Grundsätzen anpassen, die die von den Artikeln 4 und 5 gesetzten Grenzen darstellen.”;



Sentenza n. 417/2005 Corte Costituzionale

(.....) Va qui ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost. ([sentenza n. 36 del 2004](#); v. anche le [sentenze n. 376 del 2003](#) e [nn. 4 e 390 del 2004](#)).

(.....) Nella specie, le disposizioni censurate non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, alle spese per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi; vincoli che, riguardando singole voci di spesa, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa.

Deve dunque essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme in questione, per contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost

